

FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL

VITTORIO VENETO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO A BISOGNOSI.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'erogazione di contributi in denaro a bisognosi, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del vigente statuto, entro il limite massimo stabilito dall'art. 7 dello statuto stesso.

Art. 2 - DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate alla sede amministrativa della Fondazione dai diretti interessati o tramite il Comune di residenza.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE

Le domande di contributo dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a - Relazione, a cura del Servizio Sociale del Comune di residenza, dalla quale, previo opportuno accertamento economico-patrimoniale, risulti la situazione di difficoltà economica della persona o della famiglia richiedente: o a causa di spese mediche (sostenute e da sostenere) in relazione allo stato di malattia per la quale il contributo viene richiesto, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o per ridotta capacità di reddito in conseguenza di grave malattia.
- b - Documentazione medica dalla quale risulti accertata la grave malattia della persona o di uno dei componenti della famiglia richiedente il contributo, che ha generato la situazione di difficoltà economica attestata nella relazione di cui al punto a).

Art. 4 - ISTRUTTORIA

Le domande pervenute, previo accertamento del requisito previsto dall'art. 4 dello Statuto (residenza dei richiedenti in uno dei Comuni compresi nel territorio dell'U.L.S.S. n. 7) e dell'esistenza a corredo della documentazione di cui al precedente art. 3, saranno, a cura del Segretario-Direttore, sottoposte all'esame del

Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.

Art. 5 - AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Il Consiglio di Amministrazione, verificate le condizioni di ammissibilità della richiesta secondo quanto stabilito dallo Statuto della Fondazione, accoglie o respinge la domanda con propria deliberazione motivata, stabilendo, in caso di esito positivo, l'importo del contributo da erogare.

Di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione viene data comunicazione agli interessati entro 20 giorni dalla data della deliberazione.

Il contributo assegnato verrà immediatamente erogato se risultano ancora disponibili risorse, stanziare nell'apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio.

Qualora siano esauriti i fondi destinati a contributi, la domanda verrà ammessa a contributo nel successivo esercizio.

Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva.